

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI EX SCUOLA MEDIA.

Art. 1 Finalità

Il Comune di Tramatzà, per contribuire alla valorizzazione della funzione sociale svolta dalle Associazioni, dalle Fondazioni e dai Comitati, al fine della localizzazione della sede o per lo svolgimento dell'attività associativa, concede, agli organismi associativi richiedenti, i locali posti nella ex scuola media di Via Marconi. La concessione potrà essere a titolo gratuito ovvero a titolo oneroso.

Art. 2 Modalità di concessione

Al fine della concessione dei locali deve essere valutato in ordine d'importanza:

- Quantità, qualità e valenza sociale delle attività svolte e programmate;
- anno di fondazione;
- capacità organizzativa;
- numero degli aderenti;
- capacità di aggregazione;

Hanno la precedenza nella concessione le associazioni che:

- operano nel campo sociale;
- non dispongono di alcun locale nel territorio di Tramatzà;
- dispongono di locali non idonei allo svolgimento delle proprie attività;
- operano anche a livello sovracomunale

A parità di condizioni, il locale è concesso alla associazione che ha presentato per prima la domanda.

Art. 3 Modalità di richiesta

Le associazioni interessate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 possono presentare domanda di concessione indirizzata al Sindaco, con indicato l'attuale recapito dell'associazione stessa.

La domanda deve inoltre contenere:

- a. dichiarazione circa l'uso e la destinazione dei locali;
- b. relazione illustrativa delle attività svolte almeno nel triennio passato;
- c. relazione illustrativa del programma dell'anno in corso adottato dagli organi statutari;
- d. dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- e. altre attività esercitate dall'associazione, con l'indicazione di eventuali utili finanziari;
- f. eventuale iscrizione all'albo regionale del volontariato;
- g. assunzione di responsabilità da parte del Rappresentante Legale in ordine ad eventuali danni a terzi o a cose.

Le associazioni di nuova costituzione sono esonerate dal presentare la documentazione di cui alla precedente lettera b).

Art. 4 concessione

La concessione dei locali è disposta dal responsabile dell'area amministrativa, previo parere favorevole della giunta comunale con apposito provvedimento che ne definisce anche la durata.

I locali dell'amministrazione comunale vengono concessi alle singole associazioni con provvedimento specifico di concessione. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse.

E' possibile che gli stessi locali possano essere concessi a più associazioni, qualora non debbano essere utilizzati in modo esclusivo dal concessionario avente diritto.

E' fatto divieto all'associazione concessionaria dei locali di cedere gli stessi anche in parte a terzi. Nel caso l'amministrazione comunale accerti tale evenienza l'associazione stessa decadrà immediatamente dal godimento.

Art. 5 verifiche

L'amministrazione comunale verifica annualmente lo stato delle concessioni. L'amministrazione comunale può inoltre effettuare o far effettuare da personale comunale indagini periodiche presso le associazioni concessionarie, onde verificare lo stato degli immobili e la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

Art. 6 revocche

La revoca della concessione può essere disposta dal responsabile dell'area amministrativa, previo parere della giunta comunale qualora l'associazione assegnataria:

- a. Venga sciolta;
- b. Non eserciti alcuna attività per almeno un anno sul territorio di Tramatzia;
- c. Nel caso di cessione dei locali, anche in parte, a terzi;
- d. Nel caso in cui i locali stessi vengano usati per scopi diversi da quelli propri dell'associazione;
- e. Qualora i locali in uso siano palesemente danneggiati e non abbia provveduto al ripristino degli stessi;
- f. Quando si riscontri che l'attività dell'associazione non corrisponde ai fini dichiarati;

Art. 7 tariffe e agevolazioni

Per sostenere le attività statutarie delle associazioni e per sostenere particolari servizi di utilità sociale, l'amministrazione può assegnare in concessione i locali per sedi o per lo svolgimento di attività, gratuitamente o con concorso spese ridotto. In caso di nessuna previsione, l'assegnazione si presume a titolo gratuito.

Nel caso di assegnazione a titolo oneroso, invece, la determinazione della tariffa per la concessione dei locali viene stabilita sulla base dei criteri definiti con deliberazione della giunta comunale, che dovranno tenere conto delle spese relative alle utenze e degli spazi assegnati in concessione a ciascun concessionario.

Tutti gli oneri relativi alle pulizie dei locali ed alla manutenzione ordinaria sono a completo ed esclusivo carico delle associazioni concessionarie.

Rimangono a carico dell'amministrazione comunale gli oneri per la manutenzione straordinaria.

Nel caso di concessione a più associazioni degli stessi locali, le spese saranno considerate in modo proporzionale al tempo di utilizzo dei locali e agli spazi rispettivamente utilizzati. L'atto di concessione dovrà prevedere e regolamentare le modalità di utilizzo in caso di più concessioni, in modo da garantire la non sovrapposizione.

Art. 8 utilizzo

Durante la concessione è fatto divieto all'associazione di modificare la destinazione dei locali per scopi diversi da quelli per cui la concessione è stata fatta, pena la decadenza automatica dalla stessa, ovvero eseguire opere senza la preventiva ed espressa autorizzazione dell'amministrazione comunale.

E', inoltre, assolutamente vietato, pena la revoca della concessione, accedere, servirsi o invadere altri spazi oltre quelli assegnati per concessione alla associazione; L'associazione, al termine dell'utilizzo così come da concessione, dovrà restituire i locali concessi in buono stato, salvo il normale deperimento dovuto all'uso. L'associazione dovrà garantire la buona conservazione dei locali, l'igiene e il decoro degli stessi.

Art. 9 Responsabilità

Per inadempimento del presente regolamento, nonché per eventuali danni a cose o a terzi, responsabile nei confronti dell'amministrazione è l'associazione assegnataria nel nome e per conto del proprio rappresentante legale.